



# COMUNE DI COSTA VOLPINO

Provincia di Bergamo

## UFFICIO DI POLIZIA LOCALE

c.a.p. 24062 P.zza Caduti di Nassirya, 3

tel. 0355785823 cell: 3487207346

www.comune.costavolpino.bg.it

mail: poliziamunicipale@comune.costavolpino.bg.it

pec: protocollo@pec.comune.costavolpino.bg.it

Cod. Fisc. E P.IVA: 00 572 300 168



**ORDINANZA N. 65 /2018 del 09.11.2018**

### **ISTITUZIONE DEL DIVIETO TEMPORANEO DI CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE**

(Nuovo Codice della Strada)

#### **IL RESPONSABILE DELL'AREA POLIZIA LOCALE**

Considerata la necessità di vietare temporaneamente la circolazione nel tratto della pista ciclopedonale prospiciente l'area in località "Bosche" e l'area individuata catastalmente al mappale n. 5801 CV inferiore 01, nel Comune di Costa Volpino, tenuto conto della seguente richiesta:

<b>Richiedente</b>	<b>Moto Club Costa Volpino avente sede in 24062 Costa Volpino, Via plò 7/C nella persona del Presidente CARRARA Carlo</b>	<b>Protocollo</b>	<b>17911 19841</b>	<b>Data</b>	<b>05.10.2018 02.11.2018</b>
<b>Località</b>	<b>COMUNE DI COSTA VOLPINO (BG) Località "Bosche" e area catastalmente al mappale n. 5801 CV inferiore 01</b>				
<b>Periodo di validità e orario</b>	<b>Dalle ore 08,00 alle ore 17,00 di domenica 11.11.2018</b>				
<b>Motivo</b>	<b>Manifestazione di allenamento libero Enduro</b>				

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 170 del 08.11.2018 con cui si autorizza l'utilizzo delle suddette aree per la manifestazione indicata;

Visti il Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse oltre che per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento di cui sopra;

Visti il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e la Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

#### **ORDINA**

L'istituzione del divieto temporaneo di circolazione veicolare e pedonale, per le esigenze ed i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, della seguente area del territorio comunale per il tempo sotto indicato:

<b>Località</b>	<b>COMUNE DI COSTA VOLPINO (BG) Località "Bosche" e area catastalmente al mappale n. 5801 CV inferiore 01</b>
<b>Periodo di validità e orario</b>	<b>Dalle ore 08,00 alle ore 17,00 di domenica 11.11.2018</b>

L'apposizione della segnaletica stradale previsti dal Decreto Ministeriale 10 luglio 2002, sono da posizionarsi nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla normativa vigente in materia, con particolare riferimento al succitato Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada per quanto riguarda le caratteristiche dei segnali stradali, rammentando che, tale apposizione, dovrà essere ultimata almeno **quarantotto ore prima** dell'entrata in vigore del presente atto. Tale apposizione dovrà essere effettuata a cura del richiedente, che dovrà altresì avere cura di

mantenere in perfetta efficienza la stessa, durante tutto il periodo di validità del presente provvedimento e di pubblicizzare ai residenti della via il presente provvedimento di modifica della circolazione.

**Le limitazioni alla circolazione di cui sopra non sono operanti:**

- **nei confronti dei veicoli al servizio delle Forze di Polizia nonché dei veicoli in servizio di emergenza, i cui conducenti, tuttavia, saranno tenuti ad osservare tutte le cautele necessarie a garantire la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.**

Il Responsabile dell'Ufficio Messaggi Notificatori è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio nelle forme e nei termini di legge e mediante consegna ai seguenti soggetti:

- Richiedente;
- Carabinieri.

Gli Operatori dell'Ufficio di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia.

In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dallo articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

A norma dell'articolo 7 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Responsabile dell'Area di Polizia Locale Casati Massimiliano

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.

Dall' Ufficio di Polizia Locale, 09.11.2018

**Il Responsabile dell'Area di Polizia Locale  
Massimiliano Casati**

